

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Principali disposizioni fiscali e tributarie

OBBLIGHI FISCALI

L'Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l'attività istituzionale, se:

- eroga compensi, indennità e rimborsi forfettari;
- eroga compensi a collaboratori e lavoratori subordinati;
- eroga rimborsi spese e gettoni di presenza agli amministratori e collaboratori;
- ricorre a prestazioni professionali ;
- apre rapporti di conto corrente bancario o postale;
- stipula contratti di locazione, comodato o altri soggetti a registrazione

Nei casi sopra citati deve procedere alla richiesta di codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente

L'Associazione deve richiedere la partita IVA, se oltre l'attività istituzionale:

- svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati;
- somministra pasti – anche agli associati
- vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi, ecc.

ricava proventi da pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.)

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ARGOMENTO	BENEFICIO	FONTE LEGISLATIVA
BASE IMPONIBILE AI FINI DELL'IRAP Imposta regionale sulle attività produttive	Sono deducibili i costi sostenuti per compensi, indennità, rimborsi e premi agli sportivi dilettanti perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRAP	Legge 27.12.2002 n. 289 – art. 5; art.90 comma 10.(lo estende anche per chi fruisce del regime forfetario di cui alla legge n.398 del 16.12.1991)
	Sono deducibili i costi sostenuti (fino a 7500 euro) per collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRAP	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 3
SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO Facoltà di optare per l'applicazione del regime agevolato di cui alla legge	Anche per le Società sportive dilettantistiche di Capitali e cooperative senza fini di lucro (sempreché nel periodo d'imposta non abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro) c'è la facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla	Legge 27.12.2002 n. 289 – art.90 comma 1, comma 2 , comma 17 come modificato dall'art. 4, comma 6 bis della legge 128/2004

n.398 del 16.12.1991)	legge n.398 del 16.12.1999 esonero dagli obblighi di tenuta della scritture contabili, di tassazione forfettaria ed altri casi previsti dalla legge)	
IMPOSTA DI REGISTRO	Sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed Associazioni Sportive semprechè siano connesse allo svolgimento dell'attività sportiva. Sono esclusi costituzione o trasformazione con conferimento di beni immobili	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 5
COMPENSI, PREMI ED INDENNITA' EROGATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	I premi le indennità ed i compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per collaborazione di carattere sportivo, amministrativo e gestionale di natura non professionale, ancorché coordinata e continuativa, non sono imponibili, per i percipienti, fino al limite massimo annuale di € 7.500,00 (limite soggettivo), al netto delle spese documentate (pasti, alloggio, indennità chilometrica ecc.). Tali somme non sono soggette a contributi previdenziali.	Artt. 67 e 69 del Testo Unico sulle Imposte Dirette.
TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	Concede l'esenzione dal versamento dell'imposta.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 7
SPONSORIZZAZIONI	Gli sponsor possono dedurre, fino a 200.000 euro annui, dal loro reddito imponibile, come spese di pubblicità, le somme di denaro che vengono erogate alle Società ed Associazioni Sportive, come corrispettivo dell'attività svolta dalle Società ed Associazioni sportive per promuovere l'immagine od i prodotti dello sponsor.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 8
EROGAZIONI LIBERALI DA PERSONE FISICHE	Le persone fisiche (i privati cittadini non titolari d'impresa) possono dedurre, fino a 1500 euro annui massimo, le erogazioni in denaro, effettuate tramite banca od ufficio postale, a favore di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 9

PREVALENZA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU QUELLA ISTITUZIONALE	Le Società ed Associazioni Sportive non perdono la qualifica di ente non commerciale anche se , nel periodo d'imposta, prevale l'attività commerciale su quella istituzionale	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 11
ESONERO DALL'OBBLIGO DELLA RITENUTA DEL 4% PER CONI FEDERAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	Il CONI, le FSN e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare, sui contributi erogati a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, la ritenuta del 4% a titolo di acconto, stabilita dal D.P.R. . 600/73	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 4.
SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON PERSONALITA GIURIDICA FONDO DI GARANZIA PRESSO L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	Viene istituito, a favore delle Società ed Associazioni Sportive con personalità giuridica (1. Società a norma DPR 10.2.200 n. 361; 2. società di capitali o cooperative senza fini di lucro) un fondo di garanzia per i mutui contratti per l'acquisizione, la costruzione , l'ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 12,13,14,15,16
IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIALI E SCOLASTICI	Gli Enti Territoriali (Comuni, Municipi, Province,ecc,) devono dare di preferenza in gestione a Società ed Associazioni Sportive i loro impianti sportivi , attraverso convenzioni da disciplinare con leggi regionali. Anche le Scuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche, devono porre a disposizione gli impianti.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 commi 24-25-26
DIPENDENTI PUBBLICI CHE OPERANO NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Semplificazione degli adempimenti: il dipendente pubblico che presta la propria attività un'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve darne semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Allo stesso possono essere riconosciuti però soltanto le indennità ed i rimborsi di cui all'art.67, comma 1 del D.P.R. 22.12.1986, n.917.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.90 comma 23

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE	A decorrere dal 1 luglio 2003 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, e tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente.	Legge 27.12.2002 n. 289 art.51
---------------------------------	--	--------------------------------

IL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA LEGGE 389/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO CHE:	
<input type="checkbox"/>	svolgono attività sportive dilettantistiche;
<input type="checkbox"/>	sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione,
<input type="checkbox"/>	hanno indicazione nella denominazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico;
<input type="checkbox"/>	hanno adeguato il contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo con l'inserzione della clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 dell'art.90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni
<input type="checkbox"/>	hanno proventi relativi all'attività commerciale conseguiti nel periodo d'imposta precedente per un importo non superiore a 250.000 euro;
<input type="checkbox"/>	hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/97, cioè attraverso il comportamento concretamente assunto dall'associazione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'IRES la determinazione del reddito imponibile avviene attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività del 3% sui proventi derivanti dalle attività commerciali , aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali	Legge 398/1991, art. 2 c.5 come modificato dall'art. 25 c.1 del 13.5.199n.133, come modificato dall'Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 21.11.2000.

Esclusione dall'IVA e da ogni altro tributo per i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi	Art. 143 , comma 3, lettera a del T.U.I.R . ai sensi dell'art. 2,comma 2 del D. lgs 460/1997
Esclusi dall'IRES ma soggetti all'IVA i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due l'anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali (il limite attualmente previsto è pari ad euro 51.645,69=)	Art. 25 comma 1 della legge n.133/99 come modificato dall'Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del 21.11.2000.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande , organizzazione di eventi sportivi a pagamento, ecc.	Si detrae il 50% dell'IVA
Prestazioni di sponsorizzazione	Si detrae il 10% dell'IVA
Prestazioni pubblicitarie	Si detrae il 50% dell' IVA
Cessioni o concessioni di diritti Radio TV	Si detrae 1/3 dell'IVA

GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPTANO PER LA LEGGE 389/91

Fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie

Conservazione e numerazione progressiva della fatture emesse e di quelle relativi agli acquisti

Annotazione, anche con un'unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio delle attività commerciali : L'annotazione deve essere fatta effettuando il modello approvato con il decreto del Ministero della Finanze dell'11 febbraio 1997. Questo modello sostituisce, quindi, il libro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72

Certificazioni dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi indicate nella Tabella C (spettacoli sportivi) allegata al D.Lgs. n. 60/1999 con il rilascio di un titolo di accesso mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate , conformi alle prescrizioni contenute in apposito decreto ministeriale. In alternativa è possibile certificare i corrispettivi secondo le modalità semplificate contenute nel D.P.R: 13 marzo 2002 n. 69, senza la necessità di installare gli apparecchi misuratori fiscali

Effettuazione del versamento trimestrale IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato presso un'azienda di credito ovvero presso un ufficio postale mediante utilizzazione del modello di delega unica (F24) con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 maggio (I trimestre) 16 agosto (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 16 febbraio (IV trimestre) . I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti: 6031,6032,6033 e 6034

Conservazione di una copia della documentazione relativa agli incassi ed ai pagamenti per il periodo previsto dall'art.43 del DPR n. 600/73

Annotazione dei proventi cosiddetti decommercializzati di cui all'art.25 della legge n. 133/99 (proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi) che non costituiscono reddito imponibile; delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 nonché delle eventuali plusvalenze realizzate. Queste operazioni devono essere distintamente annotate rispetto agli altri proventi nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997

Redazione , entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/73. Da questo rendiconto devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche utilizzando una specifica relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna manifestazione nell'ambito della quale sono stati realizzati i proventi di cui all'art. 25 comma 1 del D. Lgs. 60/99 (art. 5 ,comma 5 , del decreto 16 novembre 199 n. 473)

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche debbono periodicamente (cadenza trimestrale, semestrale o annuale, da concordare con la SIAE) depositare all'Agenzia SIAE competente territorialmente copia delle fatture emesse, ovvero l'entità del volume di affari prodotto nel periodo.